

**Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27<sup>1)</sup>**

□  
**Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali 2II titolo è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29 .**

**Art. 1 (Piano triennale di finanziamento Modalità dell'intervento)**

- (1) Per favorire, nell'ambito provinciale, la ripresa dell'economia e la conservazione dei livelli di occupazione, la Provincia interviene - per il triennio 1975 - 1977 - con un piano straordinario di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.
- (2) L'intervento finanziario della Provincia si attua mediante concessione di contributi in capitale, a fondo perduto, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle opere.
- (3) L'ammontare del sussidio può estendersi all'intera spesa.
- (4) Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.
- (5) Nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977 saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa.
- (6) Gli importi scritti negli esercizi finanziari susseguenti al primo piano triennale sono destinati al rifinanziamento di questa legge.<sup>3)</sup>
- (7) Indice dei singoli articoli di legge:
- Art. 1: Modalità d'intervento.  
Art. 2: Opere finanziabili.  
Art. 3: Opere interessanti singoli comuni. Criteri di suddivisione.  
Art. 4: Opere interessanti più comuni.  
Art. 5: Opere necessarie e urgenti.  
Art. 6: Approvazione dei progetti.  
Art. 7: Affidamento dei lavori in concessione.  
Art. 7/bis: Attività sportive, ricreative e di interesse turistico.  
Art. 8: Concessione del contributo. Anticipazione. Art. 9: Appalto dei lavori.  
Art. 10: Obbligo del rendiconto.  
Art. 11: Mutui e loro garanzia da parte della Provincia.<sup>3)</sup>

**Art. 2 (Opere finanziabili)**

(1) Le somme stanziare sono destinate a finanziare l'esecuzione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei Comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi fra enti pubblici locali:

- a) strade costituenti la viabilità locale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;
- b) acquedotti locali e comprensoriali;
- c) opere igieniche (fognature, impianti di depurazione delle acque) e di edilizia sanitaria, con esclusione degli ospedali;
- d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonché per l'illuminazione pubblica;
- e) opere di edilizia scolastica;
- f) edifici di culto;
- g) opere a finalità di assistenza sociale;
- h) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;
- i) impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico;
- l) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;
- m) edifici e attrezzature fisse di proprietà degli enti, di cui al primo comma, destinati a servizi pubblici;
- n) cimiteri;
- o) opere di prevenzione e di ripristino a seguito di calamità naturali;
- p) arredamento per le opere previste dalle categorie precedenti;
- q) restituzione degli importi anticipati al fondo di rotazione in base all'articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 , e successive modifiche.<sup>4)</sup>